

AULA 'A'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

**Vittime del
terrorismo**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| Dott. LUCIA ESPOSITO | - Presidente - |
| Dott. MARIA CASOLA | - Consigliere - |
| Dott. SIMONA MAGNANENSI | - Consigliere - |
| Dott. ALESSANDRO GNANI | - Consigliere - |
| Dott. LUCA ARIOLA | - Rel. Consigliere - |

R.G.N. 16240/2024

Cron.

Rep.

Ud. 13/01/2026

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16240-2024 proposto da:

██████████ ██████████ in proprio e nella qualità
di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore ██████████
██████████ ██████████ tutti rappresentati e
difesi dall'avvocato ██████████;

- ricorrenti -

contro

2026 MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tem-
122 pore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENE-
RALE DELLO STATO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 985/2024 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 04/04/2024 R.G.N. 542/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/01/2026 dal Consigliere Dott. LUCA ARIOLA.

FATTI DI CAUSA



1. Con sentenza del 7 marzo 2024, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva respinto il ricorso mediante il quale essi avevano chiesto che fosse riconosciuto, in capo a [REDACTED] lo *status* di vittima del terrorismo, con la conseguente condanna del Ministero dell'Interno al pagamento in favore degli altri ricorrenti, rispettivamente moglie e figli del medesimo, dei benefici di cui all'art. 5, commi 3bis e 3quater, della l. n. 206 del 2004, e, dunque, al pagamento dell'assegno vitalizio *ex art.* 2 della l. n. 407 del 1998 e dello speciale assegno vitalizio *ex art.* 5, comma 3, della l. n. 206 del 2004, a decorrere dalla data di spettanza *ex lege*, ossia dal 1° gennaio 2014.

Sulla scorta della sentenza impugnata la vicenda dalla quale muovono le domande formulate dagli odierni ricorrenti è descritta nei seguenti termini: il 19 giugno 2003 [REDACTED] Sovrintendente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, fu comandato in servizio in occasione di una manifestazione di protesta organizzata a [REDACTED] davanti all'Ambasciata di Francia, dall'Associazione [REDACTED] e diretta a contestare degli arresti eseguiti sul territorio francese; in quella occasione [REDACTED] che faceva parte della "Sezione Antiterrorismo Internazionale", si era prodigato per fermare due manifestanti che, cosparsisi di liquido infiammabile, si era dato fuoco e si dirigeva correndo verso l'entrata dell'Ambasciata; da tale intervento [REDACTED] aveva riportato lesioni psicofisiche permanenti, sicché gli era stato riconosciuto lo *status* di vittima del dovere a causa di azione criminosa, ma non quello di vittima del terrorismo, che pure gli sarebbe spettata – secondo i ricorrenti – in quanto la sua azione era da collocarsi all'interno di un'operazione antiterrorismo.



2. La Corte d'appello ha condiviso la sentenza di primo grado, secondo cui l'azione dei manifestanti che si erano dati fuoco non era stata compiuta con finalità di terrorismo o di eversione e, comunque, non vi era collegamento alcuno tra l'atto commesso ed un programma di azione violenta funzionale al conseguimento di obiettivi di ordine politico.

Segnatamente, la Corte territoriale ha osservato che l'azione dei manifestanti, in sé considerata e alla luce anche dei rudimentali mezzi utilizzati, non era idonea a produrre quel grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale che rappresenta il tratto caratterizzante della condotta terroristica. Secondo la Corte, l'azione autolesionistica era meramente episodica e avulsa da un più ampio e generale programma terroristico-eversivo. Sulla scorta della relazione della █████ del 28 novembre 2019, difatti, non vi era prova del collegamento tra gli autori del gesto e l'associazione denominata "█████" (█████) ossia █████ del Popolo dell'Iran, la cui matrice terroristica, peraltro, era stata esclusa da una serie di pronunce del Tribunale dell'Unione Europea.

3. Avverso detta pronuncia █████ e █████ (i primi due anche nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sulla minore █████) hanno proposto ricorso per cassazione.

Il Ministero dell'Interno ha resistito mediante controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

4. All'esito della camera di consiglio del 13 gennaio 2026, il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro sessanta giorni ai sensi dell'art. 380bis.1, secondo comma, c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione dell'art. 1 della l.



n. 302 del 1990 e dell'art. 1 della l. n. 206 del 2004, per avere la Corte d'appello ritenuto che la nozione di "vittima del terrorismo" fosse desumibile dallo specialissimo reato di cui all'art. 270sexies c.p., sebbene né la l. n. 302 del 1990 né la l. n. 206 del 2004 vi avessero fatto riferimento.

I ricorrenti evidenziano innanzitutto che l'art. 270sexies c.p. è stato introdotto nel 2005, cioè in epoca successiva non soltanto alle due leggi appena citate, ma anche al 19 giugno 2003, giorno in cui si verificò l'evento per cui è causa. Ribadiscono altresì che, anche sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, ai fini delle tutele spettanti alle vittime del terrorismo occorre aver riguardo alle previsioni della l. n. 302 del 1990 e della l. n. 206 del 2004, le quali fanno genericamente riferimento agli "atti di terrorismo o eversione", e non già ai presupposti ben più rigorosi richiesti dall'art. 270sexies c.p., norma non applicabile alla fattispecie in scrutinio. Sostengono, infine, che nella presente controversia occorre utilizzare i concetti di "terrorismo" e di "eversione" nella loro accezione semantica, sottolineando che nella specie l'atto compiuto dai manifestanti era di natura terroristica, perché violento – e non già meramente autolesionistico – e finalizzato a terrorizzare i membri di una collettività organizzata.

2. Il ricorso è infondato, dovendosi ritenere – sia pure con le precisazioni che seguono – che la Corte d'appello abbia retta-mente interpretato e applicato le disposizioni di cui parte ricor-rente lamenta la violazione.

2.1. Ai fini che qui interessano rileva innanzitutto la l. 20 ottobre 1990, n. 302, recante le «Norme a favore delle vittime del ter-rorismo e della criminalità organizzata», che all'art. 1 delinea i diversi casi in cui spettano le elargizioni ivi previste. In partico-lare, al comma 1 (nella versione modificata dalla l. n. 407 del



1998) il citato articolo così dispone: «A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale».

Sempre per quanto qui interessa, l'elargizione introdotta dalla l. n. 302 cit. spetta anche: a) «... a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime» (art. 1, comma 3, come modificato dalla l. n. 407 del 1998); b) «... a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato» (art. 1, comma 4, anch'esso modificato dalla l. n. 407 del 1998).

2.2. Rileva, altresì, la l. 3 agosto 2004, n. 206 («Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice»), che ha modificato l'entità e le modalità di calcolo della speciale elargizione di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 302 del



1990, e ha introdotto un assegno vitalizio in favore della vittima di atti di terrorismo e dei suoi familiari, purché le lesioni riportate abbiano superato un certo grado d'invalidità, come accaduto nel caso di specie (art. 5, commi 3, *3bis* e *3ter*).

L'art. 1, comma 1, della l. n. 206 del 2004, enuncia altresì l'ambito di applicazione della legge medesima, con previsione del seguente tenore: «Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico».

2.3. Il rapporto intercorrente fra le citate previsioni è stato ricostruito da Cass. n. 25402 del 2021, ove si è chiarito che le due leggi menzionate fanno parte di un unico sistema normativo, come si desume dai seguenti rilievi: a) l'utilizzo, da parte della l. n. 206 cit., sia nel titolo che nell'*incipit* dell'art. 1, comma 1, della locuzione di "vittime del terrorismo" che già compariva nel titolo della legge n. 302 cit., unitamente alla dichiarazione di apportare per costoro nuove norme, non già di introdurre benefici a favore di nuove categorie di soggetti; b) l'uso del verbo «sono ricomprese», impiegato dall'art. 1, comma 1, della l. n. 206 cit., per attribuire la qualifica di «atti di terrorismo» alle «azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico»: il verbo "ricomprendere", difatti, significa "annoverare tra gli elementi di una categoria"; c) l'interpretazione sistematica delle norme, ragion per cui, siccome nessuna disposizione della l. n. 206 cit. individua la categoria di



“atti di terrorismo” nel cui ambito sarebbero da “ricomprendere le azioni tipizzate dal suo art. 1, comma 1, essi vanno riconosciuti in quelli già tipizzati dall’art. 1 della l. n. 302 cit.

Le considerazioni appena riassunte hanno portato questa Corte ad affermare che l’unico significato logicamente attribuibile all’art. 1, comma 1, della n. 206 cit., non consiste nel delimitare soggettivamente una speciale categoria di “vittime del terrorismo”, ma nell’estendere i benefici da essa previsti anche a coloro che siano rimasti vittime di «azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico», che non potevano rientrare in nessuna delle quattro ipotesi previste dall’art. 1, commi da 1 a 4, della l. n. 302 del 1990. Ciò sul presupposto che anche costoro si trovino nella medesima condizione di meritevolezza delle altre vittime del terrorismo di cui all’art. 1 della l. n. 302 del 1990.

Nel solco della linea interpretativa tracciata da Cass. n. 25402 del 2021, dunque, deve ritenersi che il diritto ai benefici in questione vada riconosciuto anche dei soggetti che siano rimasti vittime di azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico, reputati dal legislatore ugualmente meritevoli di tutela.

2.4. Occorre osservare che né la l. n. 206 del 2004 né la l. n. 302 del 1990 recano un’espressa definizione del concetto di “terrorismo”, ma evidentemente la presuppongono, per cui il suo esatto significato dev’essere ricostruito facendo riferimento ad altri settori dell’ordinamento.

A tale scopo soccorre l’insegnamento di Cass. n. 15256 del 2014 (alla quale la sentenza impugnata dichiara di volersi allineare), secondo cui, in tema di speciali elargizioni per le vittime del terrorismo ed i loro familiari, non può essere considerata condotta



terroristica la "spedizione punitiva", pur violenta, premeditata e tesa a diffondere il panico in una comunità territoriale, al fine di condizionarne l'orientamento politico o, quanto meno, il voto in vista dell'imminente consultazione elettorale, ove non sia riconducibile ad un programma criminoso che preveda il ricorso sistematico all'uso della forza, non risultando una siffatta azione episodica rispondente ad un progetto volto al conseguimento di obbiettivi, comprensibili per gli avversari politici e le istituzioni, trascendenti la singola vicenda.

Il caso vagliato dalla Corte nel citato precedente atteneva ad una domanda di riconoscimento delle elargizioni spettanti alle vittime del terrorismo avanzata da un cittadino rimasto gravemente ferito, con conseguenze invalidanti permanenti, a seguito di scontri armati, avvenuti nel 1976, provocati da un gruppo di attivisti di destra durante i quali era stato ucciso anche un altro cittadino.

2.5. Nel citato precedente – al quale il Collegio intende uniformarsi, non ravvisandosi valide ragioni per discostarsene – si è chiarito che la definizione di terrorismo emerge dall'art. 2 della Convenzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1999, ratificata dallo Stato italiano con l. n. 7 del 2003, con cui gli Stati aderenti si sono impegnati a perseguire penalmente la provvista o la raccolta di fondi destinati ad essere utilizzati nel compimento a) di atti qualificati come terroristici da uno dei trattati annessi alla medesima Convenzione, b) di ogni altro atto diretto a cagionare la morte o a ferire gravemente un civile o comunque ogni altra persona che non prenda parte ad un conflitto armato, quando lo scopo di tale atto, per la sua natura o il contesto nel quale si compie, sia quello d'intimidire una popolazione o di costringere un governo



o un'organizzazione internazionale a fare o astenersi dal fare un qualcosa.

Tale nozione è stata recepita nel nostro ordinamento mediante il d.l. n. 144 del 2005, conv. con modificazioni in l. n. 155 del 2005, che ha introdotto nel codice penale l'art. 270*sexies* e fornito, per la prima volta, un'espressa definizione delle attività connotate da finalità terroristiche, qualificando tali «le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia».

In secondo luogo, nel menzionato arresto si è puntualizzato che, per effetto dell'introduzione dell'art. 270*sexies* c.p., «... non ha subito sostanziali mutamenti l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale riguardante i connotati essenziali della finalità di terrorismo, tuttora attestata sulla distinzione della relativa nozione da quella di eversione dell'ordine democratico e sulla necessità di un collegamento tra l'atto commesso ed un programma di azione violenta funzionale al conseguimento di obiettivi di ordine politico. In ordine al primo aspetto, è stato costantemente ribadito che mentre la finalità di eversione si identifica nel fine di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto pluralistico e democratico dello Stato, disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali, quella di terrorismo si sostanzia nel più



ampio proposito d'incutere timore nella collettività con azioni criminose indiscriminate (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 25 settembre 2003, n. 36776, Nerozzi; Cass. pen., Sez. I, 11 luglio 1987, n. 11382, Benacchio); è stato anche precisato che la connotazione tipica degli atti di terrorismo è costituita dalla depersonalizzazione della vittima, colpita dall'azione violenta non già nella propria personale identità, ma nella qualità di rappresentante delle istituzioni, da essa in qualche modo rivestita, oppure proprio in ragione del suo anonimato, in quanto il vero obiettivo della condotta è costituito dal fine di seminare indiscriminata paura nella collettività (cfr. Cass. pen., Sez. V, 4 luglio 2013, n. 46430, Stefani; Cass. pen., Sez. V, 25 luglio 2008, n. 31389; Bouyahia; Cass. pen., Sez. I, 11 ottobre 2006, n. 1072, Bouyahia, cit.). Sotto il secondo profilo, pur escludendosi la necessità della costituzione o dell'utilizzazione di una struttura organizzativa avente carattere di stabilità e permanenza e contrassegnata da una precisa distribuzione dei ruoli, si è ravvisato un tratto distintivo ulteriore del fenomeno terroristico nell'esercizio di una violenza organizzata, ovverosia nell'esistenza di un vincolo associativo, anche rudimentale ma comunque idoneo alla realizzazione dei delitti scopo, non circoscritto a singole azioni, ma esteso ad un sia pur generico programma criminoso che contempli l'uso sistematico della violenza per fini politici (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 8 maggio 2009, n. 25863, Scherillo; Cass. pen., Sez. II, 31 marzo 2009, n. 18581, Frediani)» (v. pagg. da 8 a 10).

2.6. In altri termini, con la citata sentenza n. 15256 del 2014 questa Corte ha chiarito che, in tema di individuazione dei presupposti per il riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo, non vi è sostanziale discontinuità, quanto alla selezione delle condotte connotate da finalità di terrorismo, tra



l'epoca anteriore e quella successiva all'introduzione dell'art. 270*sexies* c.p.

Pertanto, deve ritenersi che, anche in relazione a fatti risalenti ad epoca anteriore all'introduzione del reato previsto e punito dall'art. 270*sexies* c.p., gli "atti di terrorismo" che consentono di accedere alle speciali elargizioni previste per le vittime del terrorismo ed i loro familiari, pur non richiedendo il raggiungimento della soglia di rilevanza oggettiva fissata dalla norma penalistica (ossia la possibilità di arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale), debbano necessariamente essere connotati dalla contemporanea presenza di due elementi indefettibili, e cioè: a) il proposito di incutere timore nella collettività con azioni criminose indiscriminate e caratterizzate dalla c.d. "depersonalizzazione" delle potenziali vittime; b) la natura organizzata della condotta violenta, ossia il suo collegamento con un vincolo associativo, anche rudimentale ma comunque idoneo alla realizzazione dei delitti scopo, non circoscritto a singole azioni, ma esteso ad un sia pur generico programma criminoso che contempli l'uso sistematico della violenza per fini politici.

2.7. La pronuncia impugnata si è nella sostanza conformata all'esposto principio interpretativo, sicché va certamente escluso che essa sia incorsa nelle dedotte violazioni di legge.

Pur facendo riferimento alla inidoneità dell'azione dei manifestanti a produrre un grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale (ed alludendo, quindi, ad uno dei tratti tipici della condotta terroristica fissati dall'art. 270*sexies* c.p.), la Corte d'appello ha accertato che la condotta si era risolta in un mero comportamento autolesionistico di protesta, non ignoto all'esperienza storica non solo dell'Europa ma anche dell'Asia orientale (v. pag. 4). Per tale via, è stata esclusa la possibilità



di ravvisare nell'azione dei manifestanti, per come in concreto sviluppata, quella particolare finalità che caratterizza la condotta terroristica, ossia il fine di generare nella collettività una condizione di indiscriminata paura.

Soprattutto, attraverso un percorso argomentativo ampio e lineare la Corte territoriale è giunta a negare la sussistenza, nel caso di specie, del secondo dei due requisiti prima descritti. Ed infatti, ha motivatamente disatteso la tesi dei ricorrenti secondo cui vi era un collegamento tra gli autori del gesto e l'associazione, ritenuta terroristica, denominata [REDACTED] ([REDACTED] ossia [REDACTED] del Popolo dell'Iran.

Sono essenzialmente tre i rilievi su cui la Corte territoriale ha fondato tale conclusione: a) al di là dei generici sospetti iniziali, l'appartenenza del manifestante autore della condotta autolesionista al [REDACTED] doveva essere esclusa alla luce della Relazione [REDACTED] del 28 novembre 2019 e degli allegati certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, da cui risultava che l'interessato era totalmente incensurato; b) non vi era prova del che l'azione compiuta dal manifestante fosse stata programmata quale parte di un più ampio programma terroristico-ever-sivo; c) in base ad alcune sentenze del Tribunale dell'Unione Europea doveva ritenersi che al giugno del 2003 il programma terroristico del [REDACTED] ove mai esisto, era stato definitivamente abbandonato, per cui ad esso non poteva ricondursi l'azione posta in essere in occasione della manifestazione oggetto di causa. Si tratta di accertamento concernente le circostanze concrete della fattispecie esaminata evidentemente riservato al giudice di merito. Di conseguenza, non possono trovare ingresso in questa sede le considerazioni dei ricorrenti in ordine al contenuto ed alla valenza probatoria della nota proveniente dal Dirigente



della Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali e della relazione del Prefetto di Roma.

Pertanto, del tutto correttamente la sentenza impugnata ha negato la natura di "atto terroristico" alla condotta autolesionista tenuta da alcuni partecipanti alla manifestazione svoltasi il 19 giugno 2003 dinanzi all'Ambasciata di Francia, così come ha escluso che l'attività compiuta da [REDACTED] in occasione di quella manifestazione possa essere considerata preventiva di un pericolo terroristico.

2.8. La condotta dei manifestanti non può essere ricondotta neppure nel novero delle azioni "ricomprese" negli atti terroristici in virtù del disposto – specificamente rilevante nella presente materia – dell'art. 1, comma 1, della l. n. 206 del 2004, cioè delle azioni criminosi compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico (cfr. di nuovo Cass. n. 25402 del 2021).

Il comportamento accertato dalla Corte d'appello nei termini dinanzi descritti, difatti, non è qualificabile in alcun modo come azione criminosa compiuta sul territorio nazionale in via ripetitiva, trattandosi al contrario, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, di un'azione isolata ed episodica.

2.9. Infine, la sentenza in oggetto non è incorsa nella dedotta violazione di legge neppure laddove ha escluso la possibilità di ravvisare, nell'azione dei manifestanti, gli estremi di una condotta di tipo eversivo.

Pur facendo riferimento, anche in questo caso, agli elementi di gravità descritti dall'art 270sexies c.p., la Corte territoriale ha negato che qualsiasi azione penalmente illecita e motivata da una finalità di protesta contro l'azione politica di uno Stato possa essere considerata eversione e, quindi, ha motivatamente escluso che tali finalità eversive fossero ravvisabili nei



comportamenti autolesionistici verificatisi in occasione della manifestazione del 19 giugno 2003.

Si tratta di un criterio decisionale senz'altro aderente all'indirizzo interpretativo enunciato da Cass. n. 15256 del 2014, secondo la quale – come visto – la finalità di eversione si identifica nel fine di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto pluralistico e democratico dello Stato, disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali.

Anche sotto tale aspetto, dunque, la decisione impugnata si rivela immune dalle censure formulate in ricorso.

3. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, il ricorso dev'essere rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico dei ricorrenti. La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022) e del valore della causa.

5. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1^{quater}, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020).

6. A tutela dei diritti dell'interessato e considerato che nella presente controversia vengono in rilievo dati relativi alla salute del medesimo, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 si dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente



ordinanza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

P Q M

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per competenze, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1^{quater}, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1^{bis} dello stesso articolo 13.

In caso di diffusione, devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi di parte ricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026

La Presidente

Lucia Esposito

